

Causa C-410/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 luglio 2021

Giudice del rinvio:

Hof van Cassatie (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

29 giugno 2021

Ricorrenti:

FU

DRV Intertrans BV

Resistente:

Openbaar Ministerie

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte sul ricorso per cassazione proposto da FU e DRV Intertrans BV dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza dello hof van beroep te Antwerpen (correctionele kamer) (Corte d'appello di Anversa, Belgio, sezione penale) dell'11 febbraio 2021 che li ha dichiarati colpevoli, tra l'altro, di frode, condannandoli ad una sanzione penale.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), in sostanza, quale sia il valore giuridico di un documento A1 che, in pendenza di un procedimento penale nello Stato membro di occupazione, è stato provvisoriamente ritirato dallo Stato membro di rilascio e se l'ottenimento di un'autorizzazione di trasporto su strada in uno Stato membro dimostri che l'impresa di cui trattasi ha stabilito la propria sede in modo effettivo e stabile in tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n.

883/2004/CE, il che consente di determinare quale sistema di sicurezza sociale sia applicabile.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che:

- qualora, dopo una domanda delle autorità dello Stato membro di occupazione di ritiro con efficacia retroattiva degli attestati A1, le autorità dello Stato membro che hanno rilasciato gli attestati A1 in parola si limitino a ritirare detti attestati in via provvisoria, comunicando che questi non sono più vincolanti cosicché il procedimento penale nello Stato membro di occupazione può essere proseguito e lo Stato membro di rilascio degli attestati A1 prenderà una decisione definitiva solo dopo che il procedimento penale nello Stato membro di occupazione è definitivamente concluso, viene meno la presunzione inerente agli attestati A1 che i lavoratori di cui trattasi sono regolarmente iscritti al regime di sicurezza sociale di detto Stato membro di rilascio e gli attestati A1 in parola non sono più vincolanti per le autorità dello Stato membro di occupazione;
- in caso di risposta negativa a detta questione, le autorità dello Stato membro di occupazione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, possono non tenere conto degli attestati A1 in parola per motivo di truffa.

2. Se l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004/CE, del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), e 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, del 21 ottobre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, debbano essere interpretati nel senso che dalla circostanza che un'impresa ottiene un'autorizzazione al trasporto su strada in uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, e dunque deve avere una sede effettiva e stabile in tale Stato membro, discende necessariamente che in tal modo è inconfutabilmente dimostrato che la sua sede è stabilita in detto Stato membro, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del citato regolamento n. 883/2004/CE, al fine di determinare quale sistema di sicurezza sociale sia applicabile, e che le autorità dello Stato membro di occupazione sono vincolate a siffatto accertamento.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CE) n. 883/2004, del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (GU 2004, L 166, pag. 1), articolo 13.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (GU 2009, L 284, pag. 1), articolo 5.

Regolamento (CE) n. 1071/2009, del 21 ottobre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51), articoli 3 e 11.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72) articolo 4.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Articolo 66 Strafwetboek (Codice penale, Belgio)

Articolo 235 Sociaal Strafwetboek (Codice penale sociale, Belgio)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 FU è l'amministratore della DRV Intertrans BV, che ha sede in Belgio e opera nel settore dei trasporti. La moglie di FU è l'amministratore della Immo-Des BV, che ha sede in Belgio e dispone di un edificio aziendale (dotato, tra l'altro, di strutture per il parcheggio, la manutenzione e il rifornimento). FU risiede ufficialmente ad un indirizzo nel Granducato del Lussemburgo dove si trova anche la sede dell'azienda di trasporti Mic Cargo sarl. FU e la moglie hanno inoltre costituito in Slovacchia la società Md Intercargo sro, anch'essa operante nel settore dei trasporti.
- 2 Dalle indagini è parimenti emerso che sia la società lussemburghese che quella slovacca in realtà venivano dirette dal Belgio e che la maggior parte delle attività di trasporto venivano svolte in Belgio. Secondo il Belgische Sociale Inspectie (Ispettorato Sociale del Belgio; in prosieguo: l'«Ispettorato Sociale») la società slovacca è stata costituita per assumere forza lavoro a basso costo mediante distacco di lavoratori come subappaltatore della DRV Intertrans BV e della società lussemburghese Mic Cargo sarl. Tuttavia, secondo l'Ispettorato Sociale, tale attività è unicamente rivolta al mercato belga, senza che si configuri alcuna attività rilevante in Slovacchia, il paese della sede formale.

- 3 In siffatta luce FU e la DRV Intertrans BV sono state citate in giudizio dinanzi al correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Tribunale penale delle Fiandre occidentali, sezione di Bruges, Belgio), tra l'altro per truffa. Infatti, al fine di non dover pagare contributi sociali al Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Ufficio nazionale per la Previdenza sociale, Belgio), esse hanno ingiustamente fatto credere che i lavoratori in parola fossero distaccati in Belgio da una società slovacca mentre detta società in realtà non è effettivamente stabilita in Slovacchia o quantomeno non svolge attività sostanziali in Slovacchia (articolo 66 Codice penale e articolo 235 Codice penale sociale).
- 4 In pendenza di tale procedimento penale le autorità belghe hanno chiesto alle autorità slovacche di ritirare con efficacia retroattiva i documenti di distacco A1 da esse rilasciati. Le autorità slovacche hanno dunque ritirato in via provvisoria tutti i documenti, comunicando che questi non hanno più efficacia vincolante cosicché il procedimento penale belga può essere proseguito e che esse decideranno definitivamente quale normativa è applicabile ai lavoratori di cui trattasi solo dopo la conclusione di suddetto procedimento.
- 5 Con una sentenza dell'11 febbraio 2021 lo hof van beroep van Antwerpen (correctionele kamer) (Corte d'appello di Anversa, Belgio, Sezione penale) ha dichiarato FU e la DRV Intertrans BV colpevoli (tra l'altro) di truffa e li ha condannati a una sanzione penale anche per i seguenti motivi:
 - Gli attestati di distacco A1 rilasciati sono stati provvisoriamente ritirati dalle autorità slovacche e non sono vincolanti. La sospensione di detti documenti significa che essi non hanno valore probatorio riguardo al sistema di sicurezza sociale applicabile.
 - Una licenza di trasporto comunitaria non ritirata non incide sul sistema di sicurezza sociale applicabile e non ha la conseguenza che lo hof debba presumere che la Md Intercargo sro sotto il profilo della sicurezza sociale avesse una sede effettiva e stabile in Slovacchia.
- 6 Quest'ultima è la sentenza avverso la quale FU e la DRV Intertrans BV hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

Prima questione

- 7 Secondo FU e la DRV Intertrans BV suddetta sentenza viola l'articolo 5 del regolamento n. 987/2009, considerato che dichiara erroneamente che i documenti A1 dei lavoratori di cui trattasi sono sospesi e pertanto non hanno più alcun valore. Infatti l'articolo in parola non consente allo Stato membro di rilascio, nel caso di specie la Slovacchia, di ritirare o sospendere in via provvisoria un documento A1 in attesa dell'esito di un procedimento giurisdizionale in un altro

Stato membro. Ai sensi della menzionata disposizione un paese di rilascio può unicamente mantenere, ritirare o dichiarare non valido un documento A1.

Seconda questione

- 8 Secondo FU e la DRV Intertrans BV la sentenza dichiara erroneamente che la concessione di un'autorizzazione in uno Stato membro, ai sensi del regime dei regolamenti n. 1071/2009 e 1072/2009, non costituisce prova di uno stabilimento effettivo e stabile in tale Stato membro. La sentenza contraddice altresì il carattere irrefutabile di detta prova, posto che soltanto lo Stato membro di rilascio è competente a punire eventuali infrazioni e a ritirare l'autorizzazione. Inoltre, la sentenza erroneamente non riconosce il nesso tra tale prova e la nozione di sede, di cui all'articolo 13.1 del regolamento n. 883/2004, segnatamente riguardo alla valutazione della sede del datore di lavoro.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Prima questione

- 9 L'articolo 5 del regolamento n. 987/2009 stabilisce il valore giuridico del documento e della certificazione rilasciati in un altro Stato membro. In forza di detta disposizione, un siffatto documento è vincolante per lo Stato membro di occupazione fintantoché non sia ritirato o dichiarato non valido dallo Stato membro in cui è stato rilasciato. In caso di dubbio sulla validità o l'esattezza del documento lo Stato membro di occupazione chiede allo Stato membro emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. Ove opportuno lo Stato membro di rilascio riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
- 10 Dalla giurisprudenza della Corte emerge, tra l'altro, che un attestato A1 crea una presunzione di regolarità dell'iscrizione al regime previdenziale dello Stato membro di rilascio (sentenza del 26 gennaio 2006, *Herbosch Kiere nv*, C-2/05, EU:C:2006:69). L'attestato in parola è in linea di principio vincolante per un organo giurisdizionale dello Stato membro di occupazione, che non è competente a verificarne la validità. (sentenze del 10 febbraio 2000, *Fitzwilliam Executive Search Ltd*, C-202/97, EU:C:2000:75; del 27 aprile 2017, *A-Rosa Flussschiff GmbH*, C-620/15: EU:C:2017:309 e del 6 febbraio 2018, *Altun*, C-359/16, EU:C:2018:63).
- 11 Si pone dunque la questione se tale presunzione di regolarità dell'iscrizione e il carattere vincolante di siffatto attestato vengano meno se, come nel caso di specie, dopo una richiesta di ritiro lo Stato membro di rilascio ritira in via provvisoria gli attestati A1 di cui trattasi, comunicando che questi non hanno più efficacia vincolante, cosicché può essere proseguito il procedimento penale nello Stato membro di occupazione, e che esso prenderà una decisione definitiva al riguardo solo dopo la conclusione di detto procedimento. In caso negativo si pone la

questione se lo Stato membro di occupazione alla luce della giurisprudenza della Corte possa non tenere conto degli attestati in parola per motivi di truffa.

- 12 Il giudice del rinvio ritiene che un'interpretazione della citata disposizione dell'Unione sia necessaria per la decisione da pronunciarsi.

Seconda questione

- 13 In forza dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) del regolamento n. 883/2004, il lavoratore che dipende da un'impresa o datore di lavoro, lavora in più Stati membri e non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza, è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro. Ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), e 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009, un'impresa di trasporto deve avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro per ottenere un'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada. In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1072/2009, uno Stato membro rilascia una licenza comunitaria a un trasportatore che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi e che è stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro.
- 14 Si pone allora la questione se, dal fatto che un'impresa, ai sensi dei regolamenti n. 1071/2009 e 1072/2009, ottiene un'autorizzazione in uno Stato membro e dunque deve essere stabilita effettivamente e stabilmente in tale Stato membro discenda inconfutabilmente che l'impresa in parola si considera stabilita in tale Stato membro anche sotto il profilo della sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, sulla cui base può essere determinato il sistema di sicurezza sociale applicabile, e se lo Stato membro di occupazione sia vincolato a siffatta determinazione.
- 15 Il giudice del rinvio ritiene che un'interpretazione delle citate disposizioni di diritto dell'Unione sia necessaria per la sentenza da pronunciare.